

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Con l'entrata in vigore del DPR 20 marzo 2009, n. 89, e la conseguente "messa a regime" dell'ordinamento del primo ciclo, vengono a cadere i provvedimenti temporanei di proroga delle precedenti disposizioni. Dal 1° settembre 2009, quindi, saranno applicate le norme approvate in attuazione delle deleghe contenute nell'articolo 64 del decreto-legge 112/2008.

Costituzione classi

Il Regolamento recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica, prevede che le classi prime siano costituite di norma con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti. Si procede alla formazione di un'unica classe prima quando il numero degli alunni iscritti non supera le 30 unità. Si costituisce un numero di classi seconde e terze pari a quello delle prime e seconde di provenienza, sempreché il numero medio di alunni per classe sia pari o superiore a 20 unità.

Nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitati da minoranze linguistiche possono essere costituite classi non al di sotto di 10 alunni.

Orario di funzionamento

Il Regolamento sul primo ciclo dispone all'articolo 5 che l'orario annuale delle lezioni sia di 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali destinate ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie. Nel tempo prolungato il monte ore viene determinato mediamente in 36 ore settimanali, elevabili a 40, comprensive delle ore dedicate agli insegnamenti e alle attività e al tempo dedicato alla mensa.

Gli orari così definiti sono comprensivi della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica.

Organici e formazione delle classi

Il decreto ministeriale n. 37 del 26 marzo 2009, trasmesso con la già richiamata C.M. 38 del 2 aprile 2009, ha ridefinito, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento sul primo ciclo, il quadro orario settimanale delle discipline della scuola secondaria di I grado, tenendo conto dei nuovi piani di studio, secondo il seguente modello:

Discipline o gruppi di discipline	I classe	II classe	III classe
Italiano, Storia, Geografia	9	9	9
Matematica e Scienze	6	6	6
Tecnologia	2	2	2
Inglese	3	3	3
Seconda lingua comunitaria	2	2	2
Arte e immagine	2	2	2
Scienze motoria e sportive	2	2	2
Musica	2	2	2
Religione cattolica	1	1	1
Attività di approfondimento in materie letterarie	1	1	1
Totale orario settimanale	30	30	30

L'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" è inserito nell'area disciplinare storico-geografica.

Il suddetto decreto ministeriale 37/09, inoltre, ha previsto la costituzione di tutte le cattedre con 18 ore di insegnamento. A tale regola fanno eccezione, solo per l'a.s. 2009/10 le cattedre costituite con contributo orario delle classi terze a tempo prolungato e comunque con non meno di 16 ore ad eccezione della cattedra completa di italiano, storia e geografia.

Le ore di approfondimento

La costituzione delle cattedre di italiano, storia e geografia, potrebbe risultare in qualche modo semplificata, non esistendo più l'articolazione a suo tempo prevista dal D.M. 22 luglio 1983, ma sorgono difficoltà nella gestione del monte annuo di 33 ore di approfondimento .

Se da un lato il decreto 37/09 ne prevede una possibile utilizzazione (completamento delle cattedre in fase residuale) manca qualsiasi indicazione sulla gestione "normale" di tale orario (che settimanalmente si traduce in un'ora di lezione).

Non potendo costituire cattedra autonomamente, non si può neppure prevedere una sua attribuzione (in ipotesi) ad un solo docente che svolga la sua attività su 18 classi (a prescindere dalla difficoltà di trovare un'istituzione scolastica nella quale siano presenti 18 classi di scuola secondaria di primo grado!).

Dal momento che il Regolamento stabilisce che le 33 ore costituiscono un monte annuale, si può anche ipotizzare di incardinarle in uno o più specifici periodi nel corso dell'anno scolastico, durante i quali la scuola – analogamente a quanto avviene per i corsi di recupero – esaurisce, sospendendo totalmente o parzialmente gli altri insegnamenti curricolari.

Tempo prolungato

Le classi a "tempo prolungato" sono autorizzate, come prevede l'articolo 5, comma 3, del Regolamento, nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attività di 36 ore. In via eccezionale, può essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta maggioritaria delle famiglie.

Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalità sono attivati, in sede di definizione degli organici, sulla base di economie realizzate.

Si rammenta che le disposizioni sulla formazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2009/10 (segnatamente la circolare 38 del 2 aprile 2009) prevedono che l'organico delle classi a tempo prolungato venga definito sulla base di una media di 38 ore settimanali.

Lingue comunitarie

A decorrere dall'anno scolastico 2009/10, a richiesta delle famiglie e compatibilmente con le disponibilità di organico e l'assenza di esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria è introdotto l'insegnamento dell'inglese potenziato anche utilizzando le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria o i margini di autonomia previsti dall'articolo 5 del regolamento.

Le predette ore sono utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze

Ordinanza sospensiva sulla seconda lingua

Il TAR del Lazio, con varie ordinanze (n. 1589 del 6 aprile 2009, n. 1590 del 7 aprile 2009, n. 2571 del 5 giugno 2009) ha accolto la domanda cautelare di sospensione della circolare ministeriale n. 4 del 15 gennaio 2009, che regola le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2009/10, nella parte in cui dispone che, all'atto dell'iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado, *"le famiglie possono chiedere che il complessivo orario settimanale riservato all'insegnamento delle lingue comunitarie, per un totale di cinque ore, sia interamente riservato all'insegnamento della lingua inglese, compatibilmente con le disponibilità di organico"*.

Il MIUR, con la C.M. n. 60 del 25 giugno 2009, pur avendo proposto appello al Consiglio di Stato, ha disposto, in ottemperanza a quanto richiesto dal TAR Lazio, la sospensione della C.M. n. 4/2009, nella parte in cui si precisa che *"le famiglie possono chiedere che il complessivo orario settimanale riservato all'insegnamento delle lingue comunitarie, per un totale di cinque ore, sia interamente riservato all'insegnamento della lingua inglese, compatibilmente con le disponibilità di organico"*.

La disposizione in questione, quindi, non è, al momento operativa.

Indicazioni per il curricolo

L'articolo 1, comma 3, del Regolamento, prevede che in sede di prima attuazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni scolastici decorrenti dall'anno scolastico 2009-2010, si applicano le Indicazioni nazionali di cui agli allegati A, B, C e D del Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo approvate con il decreto del Ministro della pubblica istruzione emanato il 31 luglio 2007.

Con successivo atto di indirizzo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca saranno individuati i criteri generali necessari ad armonizzare gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi agli obiettivi previsti dal regolamento.

Valutazione ed esame di stato conclusivo del primo ciclo

Le nuove norme in materia di valutazione degli alunni, introdotte dall'articolo 3 del decreto-legge 137/08 e sancite ora dal dPR 22 giugno 2009, n. 122, entrato in vigore il 20 agosto scorso hanno disposto che dall'anno scolastico 2008/09, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.

L'ammissione alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, è prevista per gli studenti che ottengono, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno. Conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi.

I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge, nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati dalle istituzioni scolastiche.

Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico espresso in decimi riguarda anche l'insegnamento dello strumento musicale nei corsi ricondotti ad ordinamento.

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri di cui all'articolo 314, comma 2 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.

Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva è comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 e a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.

La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.

Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del Decreto Legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.

L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Valutazione del comportamento degli alunni

La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria di primo grado è espressa in decimi.

La valutazione espressa dal consiglio di classe si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa.

L'attribuzione di un voto inferiore a sei decimi, in presenza di comportamenti di particolare e oggettiva gravità, comporta l'automatica non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del ciclo di studi .

Il consiglio di classe può attribuire una valutazione insufficiente in condotta soltanto in presenza di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento dalla scuola superiore a 15 giorni e per quegli alunni che a seguito di tali sanzioni non abbiano dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel loro percorso di crescita e di maturazione.

Le scuole sono tenute a curare con particolare attenzione sia l'elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità, sia l'informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri figli.

Adempimenti Collegio dei Docenti

La disciplina delle ore di approfondimento deve essere contenuta nel POF pertanto il collegio deve definire i criteri per la loro effettuazione.

Il collegio dovrà poi definire i criteri generali per individuare le possibili deroghe al compimento delle ore annuali di lezione da parte degli alunni, che serviranno come "linee guida" ai consigli di classe all'atto della valutazione finale.

E' evidente che queste delibere vanno ad aggiungersi a tutte le altre previste in premessa per tutti gli ordini scolastici.